

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1625

DEL 25.05.2010

Oggetto: **P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/M - Comparto piante aromatiche e officinali. Annualità 2006. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Silvio Diana & C. s.a.s. (prot. n. 5189 del 11/05/2009).**

## Il Commissario Straordinario

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12.08.2009 di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/M - Comparto piante aromatiche e officinali. Annualità 2006;
- PREMESSO** che in data 11/07/2006 la ditta Silvio Diana & C. s.a.s. ha presentato domanda di accesso ai finanziamenti in oggetto;
- PREMESSO** il Sig. Silvio Diana, legale rappresentante della società, nella domanda ha dichiarato di possedere in prima persona il requisito relativo alle conoscenze e competenze professionali (punto 2.2 della domanda), precisando di aver svolto l'attività agricola per almeno un triennio in qualità di titolare di azienda

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1625

DEL 25.05.2010

agricola (punto 2.2.3 della domanda). Il Sig. Diana ha inoltre dichiarato che l'impresa Silvio Diana & C. s.a.s. ha esercitato *"l'attività agricola come società agricola, cooperativa o consorzio di cooperative per almeno un triennio"*;

**PREMESSO** che con relazione del 15/12/2008, il tecnico istruttore ha rilevato che l'impresa non possedeva i requisiti professionali di ammissibilità previsti dal bando. Pertanto, il tecnico ha proposto il rigetto dell'istanza di contributo;

**PREMESSO** che il 24/12/2008 è stato notificato alla Ditta il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento, con assegnazione di un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni e documenti;

**PREMESSO** che il 09/01/2009 è pervenuta al Servizio Territoriale del Medio Campidano una memoria difensiva nella quale il Diana ha sostenuto che:

- a) i requisiti professionali sono stati da lui acquisiti mediante l'attività agricola, esercitata come ditta individuale dal 1977 alla data della memoria;
- b) ha barrato l'opzione *"nella persona del sottoscritto"* anziché *"nella persona del responsabile tecnico"* perché i suddetti requisiti erano posseduti dal sottoscrittore della domanda e non da un soggetto diverso;
- c) la società "Silvio Diana & C. s.a.s." svolgeva attività agricola fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 1989, come previsto nell'oggetto sociale. Pertanto, il requisito della professionalità era posseduto anche dalla società;
- d) a partire dal maggio 2006, cioè prima della presentazione della domanda, l'attività agricola era divenuta prevalente e la società, a far data dal 09/06/2006, si era pertanto iscritta nella Sezione Speciale della C.C.I.A.A. con la qualifica di "Impresa agricola";

**PREMESSO** che le osservazioni della Ditta non sono state ritenute congrue. Pertanto, il 30/04/2009 è stato notificato alla Ditta il provvedimento di rigetto dell'istanza di finanziamento con le stesse motivazioni di cui al preavviso di rigetto;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1625

DEL 25.05.2010

- VISTO** il ricorso gerarchico del 11/05/2009, con il quale la Silvio Diana & C. s.a.s. ha impugnato il suddetto provvedimento, ribadendo le osservazioni già esposte nella memoria difensiva;
- CONSIDERATO** che ai sensi del punto 5B del bando, per le persone giuridiche i requisiti di professionalità ricorrono *“quando abbiano esercitato l’attività agricola per almeno un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, ovvero se il soggetto, socio o dipendente, che ha la responsabilità tecnica dell’impresa risponde ai requisiti previsti”*;
- CONSIDERATO** che per dimostrare il suddetto requisito si poteva barrare il punto 2.2 della domanda, dichiarando che esso era posseduto dal responsabile tecnico (socio o dipendente) della Ditta, e poi barrare il punto 2.2.1 o 2.2.2 o 2.2.3 al fine di chiarire come il requisito era stato conseguito (rispettivamente: titolo di studio, percorso formativo o esercizio di attività agricola per almeno tre anni). In alternativa, si poteva barrare l’ultima casella del punto 2.2.3, se l’impresa aveva esercitato l’attività (come società agricola, o cooperativa o consorzio di cooperativa) per almeno un triennio;
- RILEVATO** che la Ditta ha erroneamente barrato la prima casella del punto 2.2 della domanda, che riporta la dicitura *“nella persona del sottoscritto”* e si riferisce alle imprese;
- RILEVATO** che è stata altresì barrata l’ultima casella del punto 2.2.3, dichiarando così che l’impresa aveva esercitato l’attività agricola per almeno un triennio. Viceversa, come dichiarato dallo stesso Diana nella memoria difensiva, l’attività agricola esercitata dall’impresa è divenuta prevalente solo nel maggio 2009. Tale circostanza è suffragata anche dalla visura rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Cagliari, dalla quale si evince che la società si è iscritta nella Sezione Speciale con la qualifica di “Impresa Agricola” il 09/06/2006, e quindi al momento della

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1625

DEL 25.05.2010

presentazione della domanda non poteva possedere il requisito di competenza professionale richiesto dal bando;

**RILEVATO** che l'esercizio dell'attività agricola per almeno un triennio antecedente la domanda di finanziamento, si riferiva ad una ditta individuale di cui il Diana era titolare, e non alla Silvio Diana & C. s.a.s., come si evince dalla partita IVA e dal codice INPS riportati al punto 2.2.3 della domanda.

**RITENUTO** per quanto sopra esposto che l'impresa non abbia dimostrato il possesso del requisito di ammissibilità previsto al punto 5 lettera B del bando, relativo alle "conoscenze e competenze professionali adeguate";

**VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 5158 del 19/05/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

## DETERMINA

**ART.1** di rigettare il ricorso presentato dalla Silvio Diana & C. s.a.s. (prot. n°5189 del 11/052009);

**ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Medio Campidano affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

**ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it).

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



**REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA**

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1625

DEL 25.05.2010

**Il Commissario Straordinario**

Gianni Ibba